



TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE

FALLIMENTI

CIRCOLARE PER C.D. PERIODO CUSCINETTO 9.03.-22.03.2020 A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS .

All'Ordine avvocati, All'Ordine dottori Commercialisti, all'Associazione Concorsualisti Milanesi .

Ai curatori, periti, coadiutori e avvocati collaboranti colla sezione.

Il presidente della sezione fallimentare, visto il decreto 2.3.2020 n. 9 ed il successivo decreto 8.03.2020 n. 11, sentita la sezione ai sensi dell'art. 47 quater ord. Giud. ;

In Ordine alle prefallimentari ed ai relativi collegi:

considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che :

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto , : cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Pertanto , si dà atto che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 **si realizza solo** quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt . 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi , o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio) , o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente. (ovviamente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaeo.)

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22.marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi nel caso di prefallimento, se il fallimento non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adotterà analogo condotta. (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

In ordine alle aste fallimentari in corso :

Premesso che la sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative e che tale tendenza debba essere contrastata e sedata, rilevato che ragionevolmente per iniziare riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore della sola quindicina di giorni di cui al decreto n. 11 ;

Premesso altresì che appare significativo che il decreto n. 11 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto con le autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 31 maggio 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc,) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto, come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31.05.2020, con redazione mediotempore delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato sino al 31.5.2020 o se non lo è, per immobili diversi, , a non è possibile scaglionare con grande agio le molte visite, .

Si deve poi distinguere tra le **aste già autorizzate**, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 31.05.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus, così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, la sezione si è chiesta se la perdita economica di un rinvio secco era consigliabile e se aveva un significato di fronte ai valori economici

che vengono consumati giornalmente dal Covid 19 , raggiunta la convinzione che non vi è paragone tra i valori in gioco, richiamando l'esigenza di riequilibrare il mercato di cui sopra, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste, e per migliore organizzazione oltre il 31.05.2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c. , essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Istruzioni operative per i curatori:

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici di cui alla prima parte e le linee di condotta per le aste di cui sopra,

Si chiarisce che :

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

Per i mandati si specifica che dal 10.3.2020 in avanti i mandati dovranno essere presentati solo in via telematica (per la quale sono state tenute tre riunioni di istruzione nell'ultimo anno), secondo i modelli predisposti dalla sezione , già pubblicati su Fallco , ove sono reperibili nel flusso informazioni a favore dei curatori milanesi. Ciò vale per tutte le procedure compresi i concordati.

Solo per coloro che non hanno Fallco basta inviare una mail di richiesta dei modelli direttamente al cancelliere capo dott. Barbata all'indirizzo agostino.barbata@giustizia.it

[Si ricorda che anche l'approvazione dei piani di riparto , da compiersi previo invio telematico, dà vita ad un mandato telematico complesso, di cui nei modelli vi è il fac simile e che verrà eseguito telematicamente.](#)

Per quanto riguarda i **mandati non evasi e richiesti sino al 9.03.2020**, ancora predisposti in cartaceo, si **dispone di non reiterare la richiesta**, i ricorsi verranno gestiti, il provvedimento autorizzatorio emesso, ma non essendo possibile la lavorazione cartacea sino al termine del periodo di sospensione, 22.09.2020 compreso, essi potranno essere ritirati secondo l'ordine scaglionato , circa 15 al giorno ,che verrà comunicato dalla cancelleria, al fine di evitare assembramenti, poiché si tratta di circa 200 ricorsi .

N.B. si rammenta che l'inclusione nella zona rossa dovrebbe determinare , se si allarga la disposizione del decreto 2.3.2020 n. 9, la sospensione dell'obbligo di versamento anche nei confronti dell'erario. Si ritiene che in tal senso la norma sarà allargata.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo e si pubblichi sul sito del Tribunale,

Milano 10.03.2020

Il presidente di sezione.

Dott. Alida Paluchowski



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

ISTRUZIONI E LINEE GUIDA PER CUSTODI E PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI

I Giudici dell'esecuzione

viste le disposizioni di cui al decreto legge n. 11 del 2020, in cui si prevede il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle di carattere urgente come ivi specificato;

preso atto altresì del DPCM 8 marzo 2020, che all'art. 1, primo comma, lett. a), prescrive di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”* e ciò fino al 3 aprile 2020 (art. 5, primo comma);

ritenuto che l'indicazione del rinvio delle udienze di cui al ricordato decreto legge debba comprendere anche le gare di vendita (come si ricava dalla disposizione di

cui all'art. 631, primo comma, cpc) e l'approvazione dei riparti demandata al professionista delegato;

considerato inoltre che le limitazioni alla mobilità volte al contenimento del contagio previste fino al 3 aprile 2020 dal ricordato DPCM, appaiono preclusive di alcune attività di custodi e professionisti delegati;

ritenuto che le restrizioni alle attività degli ausiliari legate ai pericoli di contagio comportano il rischio di vendite non proficue;

riservata ogni diversa determinazione in prosieguo, e in attesa delle determinazioni del Presidente del Tribunale, e dell'evoluzione della situazione di emergenza,

così dispongono

- saranno rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino al 22 marzo 2020;

- sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31 maggio 2020 compreso; il professionista delegato inserirà avviso della revoca sul portale vendite pubbliche e sui siti indicati per la pubblicità nell'ordinanza che ha delegato la vendita (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività);

- non vanno accettate le offerte per le stesse gare;

- il delegato non ammetterà gli offerenti all'udienza della gara revocata, e aprirà le buste eventualmente già pervenute al solo fine di provvedere alla restituzione della cauzione, convocando gli interessati in orari dilazionati, ove necessario, per consentire il rispetto delle note prescrizioni cautelative volte ad evitare il contagio;

- sono sospese le seguenti attività fino al 31 maggio 2020:

- - - il deposito degli avvisi di vendita, e l'esecuzione della pubblicità per quelli già depositati;
- - - gli accessi di custode e stimatore presso gli immobili staggiti
- - - le visite degli immobili; sarà conseguentemente revocata la vendita già programmata, anche se ricadente in data successiva (avviso della revoca da pubblicizzarsi con le modalità già descritte);
- saranno sospese le attività di liberazione degli immobili fino al 3 aprile, salvo rilasci spontanei;
- i termini per il saldo prezzo che scadono tra la data odierna e il 22 marzo 2020 si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla sospensione;

Il provvedimento - adottato unanimemente da tutti i g.e. della sezione, previa consultazione a distanza - viene inviato per posta elettronica (indirizzi istituzionali) dalla Presidente al Dirigente della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, per l'apposizione dell'attestazione di deposito.

Il decreto deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti alla Sezione, e sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.

Il provvedimento è comunicato agli Ordini professionali - tramite ciascun referente per le procedure esecutive individuali - per la diffusione ai rispettivi aderenti, a Sivag, e se ne dispone l'affissione nelle bacheche.

Milano, 9 marzo 2020.

Il giudici dell'esecuzione immobiliare

Marianna Galioto
Maria Gabriella Mennuni
Simona Caterbi
Simonetta Scirpo
Caterina Trentini
Giuseppe Fiengo
Roberto Angelini

*Idamaria Chieffo
Giacomo Puricelli
Silvia Vaghi
Rita Bottiglieri
Roberto Galetto*